Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 aprile 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 18 APRILE 1951:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1951, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1900)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1951, n. 229.

Approvazione della convenzione 11 luglio 1950 stipulata tra l'Amministrazione dello Stato e la Società anonima autostrade meridionali, con sede in Napoli, per il contributo statale nella spesa relativa ai lavori di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga della concessione dell'esercizio dell'autostrada stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata in data 11 luglio 1950 tra l'Amministrazione dello Stato e la Società anonima autostrade meridionali, con sede in Napoli, per il contributo dello Stato in ragione di lire 40.000.000 nella spesa relativa ai lavori di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga al 12 maggio 1982 della concessione dell'esercizio dell'autostrada stessa.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 40.000.000 da stanziarsi nell'esercizio 1949-50, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 16 marzo 1951, n. 230.

Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, è istituita presso l'Università degli studi di Padova la Facoltà di agraria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Università di Padova, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 27 ottobre 1935, n. 3123, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facoltà di agraria.

Art. 3.

Ai ruoli organici stabiliti dalle tabelle *A* e *C*, annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti rispettivamente quattro posti di assistente ed un posto di subalterno.

Art. 4.

L'attuale contributo di funzionamento stabilito a favore della Università di Padova dalle vigenti disposizioni di legge è aumentato di lire 26.800.000.

Art. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato stesso compete, altresì, il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà di agraria.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di agraria, saranno aggregati al Comitato di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà di agraria risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.

Art. 6.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Padova per la parte relativa alla Facoltà di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

Art. 7.

E' riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi, istituiti in via provvisoria presso l'Università di Padova dall'anno accademico 1946-47, relativi agli insegnamenti della Facoltà di agraria.

Art. 8.

Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verrà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Gonella — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 16 marzo 1951, n. 231.

Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1° maggio 1942, n. 559, il Ministro per il tesoro designerà l'istituto o gli istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera nazionale combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Il maggior onere derivante dalla diversa misura del saggio di interesse per il mutuo definitivo, rispetto a quella a suo tempo stabilita per i finanziamenti provvisori, e qualsiasi altro onere dipendente dalle condizioni tutte del mutuo medesimo, restano a carico dell'Opera nazionale combattenti, la quale dovrà pure integrare con mezzi suoi propri, nei riguardi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, l'eventuale minore netto ricavo dell'operazione di fronte al complessivo suo debito per capitale ed interessi.

Art. 2.

L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, è garantita dallo Stato ed a tal fine dovrà essere approvata dal Ministro per il tesoro, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su uno o più fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati, per un importo pari a quello del mutuo.

In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera nazionale combattenti, l'istituto mutuante ne darà notizia al Ministro per il tesoro e lo Stato subentrerà negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 16 marzo 1951, n. 232.

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purchè non siano stati emessi in conto residui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 20 marzo 1951, n. 233.

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo *A*, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 20 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1950.

Recupero di somme dovute per finanziamenti diversi da quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio precedente decreto 18 luglio 1950 recante norme per il recupero delle somme dovute per i finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Considerato che detto decreto è stato emanato per stabilire le modalità occorrenti per attuare la procedura coattiva prevista dall'art. 9 del citato decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Considerato che l'art. 9 medesimo è richiamato sia direttamente che in forma indiretta in vari provvedimenti legislativi che prevedono la concessione di altri finanziamenti;

Ritenuto doversi espressamente dichiarare applicabile la procedura di cui al decreto interministeriale 18 luglio 1950 anche per il recupero delle somme dovute per tali altri finanziamenti diversi da quelli considerati dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 18 luglio 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1950, n. 208) emanate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, ai fini del recupero delle somme dovute per le anticipazioni accordate ai termini del decreto legislativo luogotenenziale medesimo, valgono, in quanto compatibili, anche per il recupero delle somme relative a finanziamenti concessi ai sensi di altri provvedimenti legislativi le cui norme, a tale uopo, rinviino, direttamente o indirettamente, all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 299. — GRIMALDI

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1951.

Composizione della Commissione per la disciplina dei rapporti tra istituti di previdenza e le categorie dei medici-chirurghi, dei farmacisti e delle ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1950, con il quale è stata istituita la Commissione per la disciplina dei rapporti tra istituti di previdenza e le categorie dei medici-chirurghi, dei farmacisti e delle ostetriche;

Viste le designazioni dei rappresentanti in seno alla Commissione fatte dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dagli enti e dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione istituita ai sensi del decreto Ministeriale 13 ottobre 1950, citato nelle premesse, i seguenti signori:

on. sen. avv. Rubinacci Leopoldo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale (presidente);

dott. Simeone Francesco, direttore generale della Previdenza e assistenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (membro);

prof. Busca Luigi, capo della Divisione servizi assistenza sanitaria, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (membro);

prof. Didonna Pietro, capo dell'Ispettorato medico del lavoro (membro);

prof. Cramarossa Saladino, rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (membro);

dott. Lazzè Tullio, rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (membro);

dott. Prandi Carlo, rappresentante del Sindacato nazionale medici (membro);

dott. Oliveri Pietro, rappresentante della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (membro);

signora Luzzi Maria Vittoria, rappresentante della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche (membro);

prof. Petrilli Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (membro);

dott. Firmi Vincenzo, rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (membro);

prof. Coppini Mario Alberto, rappresentante dell'Ente di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (membro).

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Merendino Francesco, consigliere.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico degli istituti di previdenza sociale.

Al loro riparto tra gli istituti medesimi provvederà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1951.

Revoca del provvedimento di sequestro della Acciaierie Roechling, società anonima, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Acciaierie Roechling, società anonima, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il sig. Cermenati Elio Ernesto, successivamente sostituito con l'avv. Elmo Luciano;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della predetta società, non esistono più, nella società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Acciaierie Roechling, società anonima, con sede in Milano.

Il sequestratario, avvocato Elmo Luciano, cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

(1796)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1951.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'anno 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
Il MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di un'Azienda per i residuati di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme per la gestione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra e la nuova denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (A.R.A.R.);

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 11, recante modificazioni al regio decreto 17 maggio 1946, n. 483, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.);

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1945, n. 144; 29 marzo 1946, n. 117 T, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1946, registro n. 1, foglio n. 77; 10 giugno 1946, n. 65 T, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1946, registro n. 1, foglio n. 126; 23 marzo 1949, n. 7 T, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1949, registro n. 10, foglio n. 58 e 24 dicembre 1950, n. 61 T, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1951, registro n. 21, foglio n. 1, riguardanti la nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.);

Visto l'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1947, n. 1223;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per l'esercizio 1951 il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) è così costituito:

Presidente:

prof. Ernesto Rossi.

Consiglieri:

ing. Giovanni Di Raimondo, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

dott. Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato;
ing. Giuseppe Bianchi;
ing. Stefano Brun;
conte Ettore Carafa D'Andria;
dott. Emilio De Marchi;
dott. Mario Ferrari Aggradi;
dott. Francesco Manzitti;
dott. Giuseppe Nicoletti, direttore generale dei Servizi di coordinamento E.R.P. presso il Ministero del commercio estero;
dott. Carlo Petrocchi;
prof. Leopoldo Piccardi;
avv. Domenico Ravaioli;
ing. Salvatore Rebecchini;
dott. Luigi Ricci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 marzo 1951

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 22, *foglio n.* 227. — CASABURI

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1951.
Disciplina dell'allevamento di api regine destinate alla esportazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, recante provvedimenti per la difesa dell'apicoltura;

Ritenuto che la esportazione di api regine ha dato luogo a lagnanze da parte delle competenti autorità straniere, in quanto alcune partite di api regine sono state riscontrate affette da malattie infettive o non rispondenti a razze pure;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi a disciplinare l'allevamento di api regine destinate alla esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che intendono allevare api regine a scopo di esportazione dovranno tempestivamente darne comunicazione all'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna, il quale, dopo aver effettuato gli accertamenti sia sanitari degli alveari da cui dovranno essere prelevate le api, sia per la purezza della razza, iscriverà l'esportatore in apposito elenco, per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli allevatori iscritti nel predetto elenco dovranno sottoporre i propri alveari agli accertamenti sanitari e per la purezza della razza che saranno predisposti dall'Istituto nazionale di apicoltura e ai trattamenti preventivi da questo indicati.

Ogni allevatore deve impegnarsi a commerciare con l'estero soltanto api regine allevate negli apiari sottoposti al controllo sopra indicato.

Art. 3.

Agli effetti di una migliore tutela degli allevamenti di api regine destinate all'esportazione possono essere costituite zone di protezione del raggio di almeno tre chilometri.

Dette zone di protezione potranno essere istituite con ordinanza prefettizia su richiesta dell'interessato, sentito il parere dell'Istituto nazionale di apicoltura e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 4.

Gli alveari compresi entro la zona di protezione debbono essere sottoposti ad accertamenti regolari e periodici sulla sanità e sulla purezza della razza.

Il materiale di indagine sarà inviato all'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna, il quale disporrà per l'applicazione dei trattamenti profilattici del caso.

Art. 5.

Le api regine da esportare debbono essere accompagnate da un certificato rilasciato dall'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna.

Da tale certificato dovranno risultare: il nome dell'allevatore, la località di provenienza, il numero delle api regine spedite, la data degli accertamenti effettuati e la precisa indicazione che esse provengono da allevamenti risultati indenni da malattie infettive.

Roma, addì 27 marzo 1951

Il Ministro: SEGNI

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1951.
Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, la quale fissa il termine massimo entro cui essa deve essere realizzata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, e il decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276, che anticipano rispetto al termine suddetto l'unificazione della frequenza nella Italia centrale e meridionale, il primo dei quali autorizza inoltre il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per i trasporti, a stabilire il termine di applicazione della legge suddetta nelle regioni non ancora passate alla frequenza unificata entro il termine massimo da essa previsto;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1949, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione della frequenza in alcune zone dell'Italia settentrionale;

Visto il decreto Ministeriale del 21 ottobre 1950, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione delle frequenze nelle provincie di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di accelerare l'unificazione delle frequenze nelle restanti zone dell'Italia settentrionale, particolarmente allo scopo di uniformare al più presto le condizioni d'esercizio degli impianti elettrici di tutta

l'Italia settentrionale e di consentirne il più rapidamente possibile e nella maniera più agevole i mutui collegamenti e gli scambi d'energia;

Considerato che sono già in atto per alcune zone dell'Emilia orientale gli accordi previsti dal decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276, allo scopo di permettere la tempestiva esecuzione dei lavori di trasformazione degli impianti per l'adattamento alla frequenza di 50 Hz;

Sentiti il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz, a cura e spesa rispettivamente dei produttori, distributori e utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati è anticipato al 16 settembre 1951 per i territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara e Rovigo indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Dopo tale data gli impianti elettrici dei suddetti territori dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Hz.

Roma, addì 7 aprile 1951

Il Ministro: Aldisio

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 16 settembre 1951.

Provincia di Bologna:

Anzola dell'Emilia (limitatamente alle zone servite dalla Società bolognese di elettricità), Baricella, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casal Fiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore (limitatamente alle zone servite dalla Società bolognese di elettricità), Castel San Pietro dell'Emilia, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione (limitatamente alle zone servite dalla Società bolognese di elettricità), Granarolo dell'Emilia (limitatamente alle zone servite dalla Società adriatica di elettricità e dalla Società bolognese di elettricità), Grizzana, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Medicina, Minerbio (limitatamente alle zone servite dalla Società adriatica di elettricità), Molinella, Monterenzio, Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle zone servite dalla Società bolognese di elettricità), Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, San Giovanni in Persiceto (limitatamente alle zone servite dalla Società bolognese di elettricità), San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Tossignano, Vergato, Zola Predosa.

Provincia di Ravenna:

Alfonsine, Bagnocavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo dei Bagni, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

Provincia di Forlì:

Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Foggio Berni, Rimini, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo di Romagna, Savigliano al Rubicone.

Provincia di Ferrara:

Argenta (con esclusione della fornitura a 50 KV effettuata dalla Società adriatica di elettricità al Consorzio della grande bonifica renana), Copparo, Ferrara (con esclusione delle zone alimentate dalla sottostazione di Portomaggiore della Società adriatica di elettricità), Formignana, Migliarino, Poggiorenatico, Ro Ferrarese, Vigarano Mainarda (limitatamente alle zone servite dalla Società adriatica di elettricità).

Provincia di Rovigo:

Canaro, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gariba, Occhiobello, Salara, Stienta.

(1780)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 febbraio 1951.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Neo-Treponal ».

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto n. 1390 in data 31 marzo 1948, col quale venne registrata la specialità medicinale denominata « Neo-Treponal » della ditta Officine farmacologiche lombarde, con sede in Gavirate (Varese);

Vista la lettera in data 12 febbraio 1949, n. 15736/Ch-6, dell'Istituto superiore di sanità pubblica, il quale, avendo, dietro richiesta di questo Alto Commissariato, analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Neo-Treponal » della ditta Officine farmacologiche lombarde, già in commercio e registrata al n. 1390 in data 31 maggio 1948.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1951

L'Alto Commissario: Cotellessa

(1778)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1951, n 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 di sabato 14 aprile 1951, concernente nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, ecc., deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente:

« Nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso il decreto di diniego di registrazione in data 16 febbraio 1951.

Avisan P.D.T.: Ditta dott. Di Tizio & Pagliuga di Pescara (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Aviosanina: Ditta dott. Candido Battiati di Terricciola (Pisa) art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Anticimurrina: Istituto Attilio Gellini di Roma (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Pollarol: Ditta dott. A. Rivolta di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Meflogin: Lab. Chim. Farm. Domorezia di Chiavenna (Sondrio) (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitachin Lab. Terapeutico M. R. di Firenze (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Biovulit: Lab. Farm. Biol. Medix di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Ca Ascorbicum Lab. Medital di Roma (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Calciofosfan: Ist. Chim. Farm. Torinese (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Fattore B/1 Antineuritico: S. A. Prodotti e Ricerche SAPER di Torino (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Penicillokal: Lab. Chim. Farm. Riva di Tombolo Veneto (Padova) (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitalsan U.T.I.: Unione Terapeutica Italiana di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitamineral Lab. Bioch. dott. Guidi di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Colesteril Off. Farmacoterapica Italiana di Firenze (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Flavotene: Ist. Medicamenta S. A. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Nacavit C: Lab. Farmac. Milanese (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Bimal: Ditta La Farmaceutica Fiorentina (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Jodoplex: Ditta dott. A. Torre Farmaceutici di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Paidovigor Bonomelli: Stab. SEA Bonomelli di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Gocce Anticoleriche di Buron: Ditta Patent Medicine Co di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Vitauxina: Ist. Farm. Italiano Torinese (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Natrico: Farmaceut. Italo Americana di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Cuprosan: Ditta Energos di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Decortene: Ditta Tullio Locatelli di Padova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Flogosil: Ente Specialità Terapeutiche Ital. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

(1744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Iesolo (Venezia), di cui ai decreti Ministeriali 7 agosto 1947 e 14 marzo 1950, della estensione di ettari 575, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1947, è revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Iesolo (Venezia), della estensione di ettari 481 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1948, è revocata.

(1784)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 9 aprile 1951 è stato revocato il decreto Ministeriale 1° marzo 1951 con il quale è stato disposto il trasferimento del notaio Maienza Vincenzo da San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, a Mondragone, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Benedetto Po.

(1820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di esecuzione per l'attuazione del piano di ricostruzione di Sant'Apollinare (Frosinone).

Con decreto Ministeriale 24 novembre 1950, n. 4200/*bis*, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Sant'Apollinare, già prorogato fino al 25 novembre 1950 con decreto Ministeriale 20 novembre 1948, n. 2962, è ulteriormente prorogato fino al 25 novembre 1954.

(1782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 88

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 aprile 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,87	» Torino	624,89
» Milano	624,86	» Trieste	624,87
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 18 aprile 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	47,15
Id. 5 % 1935	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,775
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare (grado 11°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento delle qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1951, n. 408/12106-2-10-34;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.

Detto limite di età è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 8.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre produrre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale di laurea, o copia notarile autenticata, del diploma di laurea di cui al precedente art. 2 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso prima della eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40, sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal commissario di leva. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

8. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei feriti di guerra, dei profughi e dei congiunti o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra;

b) i partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile 1948;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 20 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita delle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

9. Certificato medico in carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

10. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

11. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

12. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo da L. 40 dal competente ufficio. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, attestante che hanno prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, ai fini della partecipazione alla riserva di posti contenuta nell'art. 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

13. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 11 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 9 del precedente art. 4, quando vi suppliscono con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusto il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre le vigenti indennità.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto oltre le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1951
Registro n. 3, *foglio n.* 390. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile e commerciale Diritto internazionale.
Diritto costituzionale e amministrativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua attribuzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 6 marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(1825)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova nel Genio civile (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3826, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5304, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) bandito con il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Cerullo dott. ing. Carmine, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:

Chioni dott. arch. Tito, 1° ingegnere di sezione del Genio civile;

Sapienza dott. ing. Giuseppe, 1° ingegnere di sezione del Genio civile;

Serao prof. Vittorio, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni;

Galanti prof. Sante, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo ingegnere di sezione del Genio civile Sapienza dott. ing. Giuseppe.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1951
Registro Lavori pubblici n. 9, *foglio n.* 20. — IZZI

(1714)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949 nella provincia di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 2004 Sanità del 31 dicembre 1949, con il quale veniva bandito il concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto A.C.I.S. n. 20460.2/12529 del 6 novembre 1950 e riconosciuti regolari;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui sopra:

1. Moia Margherita	punti	130,700
2. Giagnoni Jole	»	126,698
3. Salvetti Ada	»	115,300
4. Masi Armanda	»	112,267
5. Castaldi Pia	»	108,964
6. Matteoni Ada	»	107,205
7. Burgassi Enrichetta	»	103,164
8. Piva Ebe Wanda	»	97,101
9. Mignani Leda	»	94,613
10. Silvestri Margherita	»	92,160
11. Baccanelli Valentina	»	91,550
12. Zamagni Gilberta	»	90,707
13. Giannoni Aldemira	»	88,587
14. Piazza Odda	»	88,350
15. Torelli Norma	»	88,019
16. Maccianti Clara	»	87,387
17. Pacenti Clara	»	86,832
18. Trinci Diletta	»	86,646
19. Petralli Maria	»	86,373
20. Sonnoli Rita	»	85,749
21. Tofanelli Eda	»	84,769
22. Pecchia Celestina	»	83,341
23 Peri Lucia	»	81,996
24. Ciattini Gelsomina	»	80,414
25. Nencetti Doretta	»	79,850
26. Casini Mariella	»	79,400
27. Mazzei Nella	»	78,611
28. Merlotti Luisa	»	78,082
29. Casini Anna Maria	»	77,950
30. Salocchi Fiorina	»	77,760
31. Ferrari Mara	»	77,078
32. Grandi Viviana	»	76,300
33. Fallaci Mara	»	76,200
34. Roffi Liliana	»	75,710
35. Putignani Emma	»	75.646
36. Dovri Eros	»	75,528
37. Ghirelli Rosa	»	75,500

38. Landucci Alba . . . . . punti 75,482
39. Olivari Maria Adele . . . . . » 75,250
40. Dalloli Rosa . . . . » 75,219
41. Masi Siliana . . . . . » 74,900
42. De Paoli Leonilde . . . . » 74,669
43. Ginanni Marisa . . . . . » 74,260
44. Donnini Tatiana . . . . » 73,578
45. Mascani Italia . . . . » 73,250
46. Cavari Enrichetta . . » 72,000
47. Rossi Rina . . . . . . » 71,800
48. Ulivi Liva . . . . » 71,700
49. Brogi Elisa . » 71,282
50. Dainelli Renata . . . . » 69,991
51. Sodini Anna Maria . . » 67,491
52. Romani Fernanda . . . » 65,266
53. Giovannini Natalina . . . . » 64,691
54. Sforzi Vittoria . » 64,500
55. Lattanzi Elena . . . . » 61,800
56. Gambi Carla » 61,373
57. Altiero Giuseppina » 58,800

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 26 febbraio 1951

p. *Il prefetto*: DE FRANCISCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 2569 Sanità del 26 febbraio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949;

Viste le domande presentate dalle concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949 per le sedi per ciascuna specificate:

1) Moia Margherita: Pistoia (Cireglio);
2) Giagnoni Jole: Montale (Fognano);
3) Salvetti Ada: Buggiano (2ª condotta);
4) Masi Armanda: Monsummano (Montevettolini);
5) Castaldi Pia: San Marcello (Lizzano).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 26 febbraio 1951

p. *Il prefetto*: DE FRANCISCI

(1789)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli:

1) Cairone dott. Alfredo . . . punti 142,50 su 150
2) Sciola dott. Venanzio . . . » 131,25 »
3) Boggio dott. Antonio » 129 — »
4) Tavano dott. Teresio » 123,50 »
5) Salvemini dott. Mario . » 120,75 »
6) Re dott. Delfino » 118,85 »
7) Ghisio dott. Carlo . . . . . » 117,65 »
8) Bonino dott. Alberto . . . punti 116,25 su 150
9) De Biasi dott. Spiridione . » 116 — »
10) Rosati dott. Giovanni . . » 115,50 »
11) Boidi dott. Domenico . . » 114,50 »
12) Cianferoni dott. Giorgio . . » 114 — »
13) Cassano dott. Pietro . . . . » 112,75 »
14) Monti dott. Dante . » 115,75 »
15) Andorno dott. Bruno . . . » 111,25 »
16) Pandale dott. Ottavio » 110,55 »
17) Leone dott. Francesco . » 110,25 »
18) Della Rolle dott. Guglielmo . » 107,75 »
19) Cirillo dott. Francesco . . . » 107,50 »
20) Taccone dott. Pietro . . . » 106 — »
21) Grillo dott. Cesare . . . » 105,50 »
22) Schepis dott. Giuseppe . . » 105 — »
23) Giovannini dott. Eraldo . . » 104,25 »
24) Farina dott. Giuseppe . . . » 104 — »
25) Parracchio dott. Aldo . . . » 101 — »
26) Aviotti dott. Francesco . . » 100,50 »
27) Piccinelli dott. Vincenzo . » 99,90 »
28) Bianco dott. Camillo . . . » 99,35 »
29) Rivalta dott. Marino . . » 98 — »
30) Barbero dott. Angelo . . . » 97,85 »
31) Corgnati dott. Cesare . . . » 96,25 »
32) Bosetti dott. Adriano . . » 96 — »
33) Traso dott. Antonio . . . » 95,35 »
34) Villa dott. Rodolfo . . . » 95,25 »
35) Giuganino dott. Silvio . . . » 90,50 »
36) Botta dott. Romolo . . . . » 89,75 »
37) Gallo dott. Giovanni . . . . » 89,60 »
38) Tornotti dott. Carlo . » 89,50 »
39) Del Signore dott. Gesualdo . . » 87,40 »
40) Conti dott. Carlo . . » 86,70 »
41) Malagoli dott. Alberto . . . » 85,90 »
42) Maffeo dott. Fausto . . . . » 83,35 »
43) Barberis dott. Luigi . . » 76,50 »
44) Pangrazio dott. Rocco . » 76 — »
45) Squintani dott. Giovanni . . . » 74,25 »
46) Vigliano dott. Felice . . » 74 — »
47) Ravasenga dott. Francesco . » 71 — »
48) Sambrini dott. Carlo . . . » 70,50 »
49) Rinetti dott. Livio . . » 70,25 »
50) Covello dott. Domenica . . » 70 — »
51) Prando dott. Giovanni . » 68 — »
52) Villa dott. Mario . . . » 67,75 »
53) Rei dott. Giuseppe . » 67,25 »
54) Panterani dott. Alberto . » 66,75 »
55) Tagliaferro dott. Pietro . » 66,50 »
56) Petrino dott. Costanzo . » 65,25 »
57) Varda dott. Giovanni . » 65 — »
58) Dell'Olmo dott. Flavio . . » 64 — »
59) Nai dott. Antonio . . » 61,90 »
60) Guaschino dott. Mario . . » 56,65 »

Vercelli, addì 31 gennaio 1951

Il prefetto: MOROSI

(1736)

PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 22 giugno 1947.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio n. 9700 in data 22 giugno 1947 e modificato con successivo decreto n. 6877 del 14 marzo 1950;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei, in conformità delle vigenti disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Senise dott. Mario fu Giuseppe . . punti 115,10
2. Ferraro dott. Alberto fu Angelo . . » 111,10
3. Visceglia dott. Biagio fu Giuseppe . . » 106,50

4. Catri dott. Michele di Alfonso . . punti 105,50
5. Rosa dott. Giovanni fu Giuseppe . » 105,35
6. Fusco dott. Vittorio fu Antonio . . . » 104 —
7. Nunziata dott. Felice fu Luigi . . » 102,50
8. Zolla dott. Severino di Pietro . . » 101 —
9. Viggiani dott. Leonardo fu Carmine » 97,45
10. Bruno dott. Giuseppe di Antonio . . » 96,25
11. Lorello dott. Antonio di Raffaele . . » 95,60
12. Rainone dott. Biagio di Tommaso . . » 93,35
13. Ferraiuolo dott. Stanislao di Antonio . » 92,50
14. Genovesi dott. Benedetto di Pietro . » 91,90
15. Paone dott. Raffaele di Raimondo . » 86,25
16. Santarsiero dott. Vito fu Angelo » 86 —
17. Genovese dott. Emanuele fu Tommaso » 85,15
18. Trotta dott. Salvatore di Vincenzo » 84,50
19. Lombardi dott. Bartolomeo di Giuseppe » 83,80
20. Valvano dott. Giuseppe di Vito . » 83 —
21. Santo dott. Mario di Luigi . » 81,90
22. Cagno dott. Salvatore di Arcangelo . » 79,50
23. Muto dott. Gennaro di Giovanni . » 78,75
24. Aymone dott. Fernando di Renato » 78,05
25. Minerva dott. Matteo fu Francesco » 77,50
26. Rizzo dott. Mario di Santo . » 76,50
27. Griesi dott. Arturo di Gerardo . » 76,10
28. Buchicchio dott. Vito fu Salvatore » 76,05
29. Tescione dott. Domenico di Giuseppe » 74 —
30. Mannella dott. Angelo di Calogero » 73,90
31. Di Lauro dott. Giuseppe di Pasquale » 73,80
32. Coppola dott. Pasquale di Aurelio » 73,35
33. Lo Pane dott. Claudio di Vittorio » 73 —
34. Fontana dott. Domenico di Giovanni » 72,85
35. Lombardi dott. Nunzio di Gaetano » 71,75
36. D'Elia dott. Giacomo di Bonaventura » 71 —
37. Dell'Innocenti dott. Loreno di Achille » 70 —
38. Cestone dott. Antonio di Rocco . » 69,90
39. Nappi dott. Giustino di Domenico . » 69,75
40. La Vitola dott. Francesco di Antonio . » 68 —
41. Raccioppi dott. Senatro di Rocco . » 64,25
42. Bettini dott. Luigi fu Arrideo » 64 —
43. Casamassima dott. Eustacchio di Franc. » 60,90
44. Salcuni dott. Pasquale di Francesco Paolo » 60 —
45. Tamburiello Saverio di Isidoro » 59,50
46. Caporale Vincenzo fu Savino » 57,20

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Potenza, addì 9 marzo 1951

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 5699 in pari data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario condotto della provincia di Potenza, bandito con decreto prefettizio n. 9700 in data 22 giugno 1947 e modificato con successivo decreto n. 6878 del 14 marzo 1950;

Viste le domande dei concorrenti nelle quali sono state indicate le sedi chieste in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

I seguenti candidati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Senise dott. Mario fu Giuseppe: Consorzio Genzano e Uniti;
2) Ferraro dott. Alberto fu Angelo: Consorzio Muro Lucano e Uniti;
3) Visceglia dott. Biagio fu Giuseppe: Palazzo San Gervasio;
4) Catri dott. Michele di Antonio: Consorzio Trecchina e Uniti;
5) Rosa dott. Giovanni fu Giuseppe: Pietragalla;
6) Fusco dott. Vittorio fu Antonio: Forenza;
7) Nunziata dott. Felice fu Luigi: Consorzio Barile e Uniti;
8) Zolla dott. Severino di Pietro: Consorzio Latronico e Uniti;
9) Viggiani dott. Leonardo fu Carmine: Consorzio Vietri di Potenza e Uniti;
10) Bruno dott. Giuseppe di Vitantonio: Consorzio Marsiconuovo e Uniti;
11) Lorello dott. Antonio di Raffaele: Consorzio Sant'Arcangelo e Uniti;
12) Rainone dott. Biagio di Tommaso: Consorzio Viggiano e Uniti;
13) Ferraiuolo dott. Stanislao di Antonio: Maschito;
14) Genovesi dott. Benedetto di Pietro: Consorzio Pietrapertosa e Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

I sindaci e i presidenti dei Consorzi interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 9 marzo 1951

Il prefetto: D'AIUTO

(1732)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, n. 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Lequio Tanaro è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Marchi Massimo, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Lequio Tanaro.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 21 febbraio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, n. 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Viola-Lisio è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cattivello Gino, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Viola-Lisio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 16 marzo 1951

Il prefetto: GLORIA

(1725)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il bando di concorso in data 1° febbraio 1950 ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia;
Visto il decreto in data 18 settembre 1950 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, la quale, espletati i lavori relativi alla valutazione dei titoli ed alla prova orale delle concorrenti, ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Battistini Martina	punti	103 —	su 150
2. Poggi Angela	»	89,75	»
3. Massa Margherita	»	88,18	»
4. Poli Giuseppina	»	84,81	»
5. Serventi Carla	»	84,52	»
6. Giaccone Anna	»	81 —	»
7. Battaglin Teresa	»	74,98	»
8. Minghirillo Teresa	»	71,55	»
9. Cremonte Maria	»	70,42	»
10. Dominici Luciana	»	70,23	»
11. Aimo Liliana	»	69,21	»
12. Ermia Maria	»	68,03	»
13. Parodi Lorenzina	»	67,18	»
14. Parodi Rosa	»	66 —	»
15. Parola Margherita	»	65,25	»
16. Sclavi Irene	»	65,03	»
17. Pecchini Adele	»	63,90	»
18. Giorcelli Onorina	»	63,75	»
19. Pistone Maria	»	62,75	»
20. Travaini Fedora	»	61,15	»
21. Perrone Maddalena	»	60,75	»
22. Gatti Caterina	»	60,41	»
23. Tomat Tarsilla	»	59,55	»
24. Meistro Maria	»	58,87	»
25. Contini Rita	»	58,26	»
26. Panelli Ermelinda	»	58,15	»
27. Zacchei Angiolina	»	58 —	»
28. Anselmi Margherita	»	56,37	»
29. Lucciardi Orietta	»	56,27	»
30. Salomone Lucia	»	56,25	»
31. Franza Maria	»	56,12	»
32. Filippi Giovanna		56 —	»
33. Barbero Letizia	»	49,73	»
34. Caraglio Maddalena	»	49,50	»
35. Garbin Marina Lisa	»	47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 30 marzo 1951

Il prefetto: VILLA SANTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il bando di concorso in data 1° febbraio 1950 ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia;
Visto il decreto in data 18 settembre 1950 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, la quale espletati i lavori relativi alla valutazione dei titoli ed alla prova orale delle concorrenti, ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito;
Visto il proprio decreto in data odierna, di p. n., col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso;
Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;
Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso descritto in narrativa sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

1) Battistini Martina: Molini di Triora (Consorzio con Triora);
2) Poggi Angela: Pontedassio;
3) Massa Margherita: Chiusavecchia (Consorzio con Chiusanico Cesio e Caravonica);
4) Poli Giuseppina: Apricale (Consorzio con Isolabona);
5) Serventi Carla: Airole (Consorzio con Olivetta San Michele);
6. Giaccone Anna: Baiardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 30 marzo 1951

Il prefetto: VILLA SANTA

(1853)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 del 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta unica di Mordano, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Ricci Pettitoni Maria, 24ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Ritenuto che l'ostetrica Cenacchi Angelina, 36ª graduata, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cenacchi Angelina è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Mordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 20 marzo 1951

Il prefetto: DE SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 del 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta ostetrica di Castello d'Argile, a seguito di rinuncia della signora Poggi Maria in Lenzi, 19ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Ritenuto che la signora Govoni Maria in Cavicchi (23ª graduata), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Govoni Maria in Cavicchi è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Castello d'Argile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 20 marzo 1951

Il prefetto: DE SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 del 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Porretta Terme, a seguito di rinuncia della ostetrica Puccini Ada (4ª in graduatoria), vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che l'ostetrica Verzuri Maria Antonietta in Vai (15ª in graduatoria), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Verzuri Maria Antonietta in Vai è dichiarata vincitrice della condotta unica di Porretta Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 20 marzo 1951

Il prefetto: DE SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 del 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Gaggio Montano 1ª, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Locatelli Diletta, 12ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che l'ostetrica Gandolfi Maria in Raimondi, 21ª graduata, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Gandolfi Maria in Raimondi è dichiarata vincitrice della condotta di Gaggio Montano 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 20 marzo 1951

Il prefetto: DE SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 del 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Molinella (Selva Malvezzi) è rimasta vacante e disponibile a seguito dell'assegnazione dell'ostetrica Govoni Maria (23ª graduata), vincitrice della condotta stessa, ad altra condotta ostetrica precedentemente indicata nell'ordine di preferenza;

Ritenuto che l'ostetrica Terzi Clementina, 34ª in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Terzi Clementina è dichiarata vincitrice della condotta di Molinella (Selva Malvezzi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 25 marzo 1951

Il prefetto: DE SIMONE

(1723)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.